

GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA ANSELMO SINDACO

Ferrara, 4 Agosto 2026

Al Sig. Sindaco

Al Presidente Consiglio Comunale

Oggetto: interpellanza sugli effetti delle modifiche alla legge sulla cittadinanza sui figli minorenni conviventi di cittadini naturalizzati e gestione delle relative pratiche da parte del Comune di Ferrara.

I sottoscritti consiglieri comunali Arianna Poli, Leonardo Fiorentini e Fabio Anselmo,

premesso che

- il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto rilevanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza italiana;
- la riforma è stata presentata principalmente come un intervento volto a limitare la trasmissione della cittadinanza italiana alle persone nate e residenti all'estero in assenza di un legame effettivo con il nostro Paese;
- le modifiche hanno tuttavia inciso anche sull'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, relativo all'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minorenni conviventi di una persona che acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- in base alla disciplina previgente, i figli minorenni conviventi acquistavano la cittadinanza italiana insieme al genitore naturalizzato, ferma restando la possibilità di rinunciare una volta raggiunta la maggiore età e qualora in possesso di un'altra cittadinanza;
- la nuova disciplina richiede invece, per il figlio minorenne di un cittadino italiano non dalla nascita, almeno due anni continuativi di residenza legale in Italia al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore oppure, qualora il minore abbia meno di due anni, la residenza in Italia dalla nascita;

considerato che

- tali requisiti possono escludere dall'acquisto della cittadinanza bambini e bambine stabilmente conviventi con il genitore naturalizzato e pienamente inseriti nel contesto familiare, scolastico e sociale italiano;
- la normativa può determinare situazioni nelle quali, all'interno dello stesso nucleo familiare, genitori, fratelli e sorelle abbiano cittadinanze differenti

esclusivamente in ragione del luogo di nascita o della durata della residenza maturata al momento del giuramento del genitore;

- il procedimento di naturalizzazione può protrarsi per diversi anni e la data del giuramento del genitore non dipende dalla volontà del minore, con la conseguenza che l'accesso alla cittadinanza può essere subordinato a circostanze amministrative del tutto estranee alla sua condotta;
- i nuovi adempimenti pongono problemi interpretativi e applicativi anche agli ufficiali di stato civile dei Comuni, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti e ad applicare le indicazioni ministeriali;

preso atto che

- con sentenza del 6 maggio 2026 il Tribunale di Trento ha riconosciuto la cittadinanza italiana a quattro figli minorenni, nati in Siria e residenti in Italia, di un rifugiato successivamente naturalizzato italiano;
- il Tribunale ha ritenuto che i limiti introdotti dall'articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, rivolti essenzialmente alla trasmissione della cittadinanza per discendenza, non potessero essere estesi fino a impedire l'applicazione dell'articolo 14 ai figli minorenni conviventi di una persona naturalizzata;
- la pronuncia ha pertanto messo in discussione l'interpretazione restrittiva contenuta nelle indicazioni del Ministero dell'Interno, distinguendo la posizione dei discendenti di cittadini italiani residenti all'estero da quella dei figli di persone che hanno ottenuto la cittadinanza al termine di un percorso di residenza e naturalizzazione in Italia;

ritenuto che

- sia necessario conoscere tempestivamente l'impatto della normativa sulle famiglie residenti nel Comune di Ferrara;
- il Comune, pur essendo tenuto ad applicare la legge e le indicazioni delle autorità statali, possa fornire informazioni trasparenti, assistenza amministrativa e indicazioni complete alle famiglie interessate, evitando che eventuali interpretazioni controverse producano conseguenze irreversibili o disparità di trattamento;
- sia inoltre opportuno che l'Amministrazione comunale rappresenti nelle sedi istituzionali competenti le difficoltà applicative riscontrate dagli enti locali nell'attuazione della nuova disciplina;

interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. quante pratiche relative all'acquisto della cittadinanza da parte di figli minorenni conviventi di cittadini naturalizzati siano state esaminate dal Comune di Ferrara dal 24 maggio 2025 alla data della risposta;
2. in quanti casi il minore abbia acquisito la cittadinanza contestualmente al genitore naturalizzato;
3. in quanti casi l'acquisto sia stato escluso, sospeso o rinviato per la mancanza del requisito dei due anni di residenza legale e continuativa previsto dalla nuova disciplina;

4. quanti minori interessati siano nati all'estero, quanti siano nati in Italia e quale sia la loro distribuzione per fasce di età, fornendo i dati esclusivamente in forma aggregata e nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
5. se si siano verificati casi nei quali fratelli o sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare abbiano ricevuto esiti differenti rispetto all'acquisto della cittadinanza;
6. quali istruzioni, circolari o note interpretative siano state ricevute dal Ministero dell'Interno, dalla Prefettura o da altre amministrazioni competenti e quali criteri siano attualmente applicati dagli uffici comunali;
7. se, alla luce della sentenza del Tribunale di Trento del 6 maggio 2026, il Sindaco intenda richiedere formalmente alla Prefettura e al Ministero dell'Interno chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, al fine di garantire uniformità nell'istruttoria delle pratiche da parte degli enti locali;
8. quali informazioni siano fornite alle famiglie interessate circa le ragioni dell'eventuale mancato acquisto della cittadinanza, i successivi percorsi amministrativi disponibili e la possibilità di rivolgersi a servizi di orientamento, patronati, enti del Terzo settore o altre realtà competenti, oltre che a eventuali forme di assistenza legale;
9. se gli uffici comunali abbiano riscontrato difficoltà applicative, dubbi interpretativi o un aggravio del carico amministrativo in conseguenza della riforma;
10. se l'Amministrazione comunale abbia già rappresentato o intenda rappresentare le criticità applicative riscontrate nell'attuazione della nuova disciplina presso le sedi istituzionali competenti e, in particolare, nell'ambito dell'ANCI, al fine di promuovere un confronto con il Governo e gli altri enti coinvolti sull'applicazione della normativa.

Si richiede risposta scritta.

I sottoscritti Consiglieri Comunali:

Arianna Poli



Leonardo Fiorentini



Fabio Anselmo

